

STATUTO E REGOLAMENTO

ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA TESTO NUOVO STATUTO

TITOLO PRIMO

Capo primo

SCOPO E SEDE

- ART. 1 Costituzione e denominazione
- ART. 2 Sede
- ART. 3 Caratteri
- ART. 4 Scopo - Oggetto Sociale
- ART. 5 Attività patrimoniale ed economica
- ART. 6 Durata

Capo secondo

SOCI

- ART. 7 Categorie
- ART. 8 Ammissioni e Obblighi dei Soci
- ART. 9 Scioglimento del rapporto associativo
- ART. 10 Quote Associative
- ART. 11 Domicilio dei Soci

TITOLO SECONDO

Capo primo

ORGANI SOCIALI

- ART. 12 Organi sociali

Capo secondo

ASSEMBLEA DEI SOCI

- ART. 13 Disciplina generale delle Assemblee dei Soci
- ART. 14 Assemblea ordinaria
- ART. 15 Assemblea straordinaria

Capo terzo

CARICHE SOCIALI

- ART. 16 Disciplina generale delle Cariche Sociali
- ART. 17 Consiglio di Amministrazione
- ART. 18 Collegio Sindacale
- ART. 19 Organo di Disciplina di Prima Istanza
- ART. 20 Commissione di Disciplina di Seconda Istanza
- ART. 21 Effetti dell'impugnazione e pubblicazione delle decisioni degli Organi di Disciplina

TITOLO TERZO

COMMISSIONE SPORTIVA

ART. 22 Composizione e compiti

TITOLO QUARTO

BILANCIO – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 23 Esercizio sociale e Bilancio

ART. 24 Liquidazione

TITOLO QUINTO

Norme finali

ART. 25 Regolamento organico

ART. 26 Clausola arbitrale

ART. 27 Norma di rinvio

STATUTO
ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA

TITOLO PRIMO

Capo primo

SCOPO E SEDE

ART. 1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita una Associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, sotto la denominazione "Adriatic Golf Club Cervia".

ART. 2
SEDE

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Cervia, in Milano Marittima, Via Jelenia Gora n. 6.

ART. 3
CARATTERI

1. L'Associazione, di natura privata, è apolitica ed apartitica e non ha scopi di lucro.

ART. 4
SCOPO - OGGETTO SOCIALE

1. Oggetto sociale è:

a) la promozione e la divulgazione dello sport del Golf, anche a livello agonistico, in gare e/o campionati riconosciuti dalla Federazione Italiana Golf (F.I.G.), fra i propri soci, quelli iscritti alla F.I.G. e quelli appartenenti a Federazioni straniere. Il tutto, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari nonché delle direttive della F.I.G. e nel rispetto degli accordi e delle consuetudini internazionali per quanto riguarda i soci di Circoli e di Federazioni straniere.

b) l'utilizzazione del Campo da Golf con le relative attrezzature, immobiliari e mobiliari, servizi e impianti, sito in Comune di Cervia-Milano Marittima, zona Bassona, di proprietà della Amministrazione Comunale di Cervia;

- c) l'organizzazione e la partecipazione all'attività sportiva golfistica nazionale ed internazionale inclusi eventuali centri di addestramento al Golf, anche fuori Cervia;
- d) la promozione, tramite l'attività golfistica sopraindicata, dell'immagine turistica cervese;
- e) la promozione e l'organizzazione di riunioni di carattere culturale, ricreativo, sportivo e benefico.

2. Nello svolgimento della propria attività l'Associazione, per sé e per i propri soci, fa proprie le norme statutarie e regolamentari della F.I.G. e, in particolare,

- riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.G.;
- si impegna a pagare le quote d'affiliazione e le quote associative stabilite dalla F.I.G.;
- si impegna altresì, a norma dell'art. 80 dello Statuto federale, a non adire altre autorità che non siano quelle federali ed a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie, originate dalla attività sportiva e non rientranti nella competenza degli organi di giustizia federali, che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 808 del codice di procedura civile;
- si impegna a rispettare il principio elettivo per le cariche sociali;
- si impegna ad escludere da cariche direttive, anche di carattere sportivo, quanti abbiano rapporti di lavoro e di dipendenza con l'Associazione;
- si impegna ad escludere da cariche direttive quanti non siano giocatori dilettanti secondo le norme e le consuetudini del Golf.

ART. 5
ATTIVITA' PATRIMONIALE ED ECONOMICA

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali di ammissione;
- b) dalle quote annuali dei soci e dalle quote di ingresso giornalieri;
- c) dagli introiti derivanti dalla gestione dei servizi e degli impianti;
- d) dalle elargizioni, donazioni e lasciti dei soci e simpatizzanti.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni di cui l'Associazione stessa divenga proprietaria.

3. Le entrate dell'Associazione devono essere destinate esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all'art. 4.

4. E' fatto divieto di distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

5. In ogni caso, per l'attuazione dell'oggetto sociale l'Associazione potrà compiere ogni operazione di carattere immobiliare, mobiliare e finanziario in funzione del perseguimento dell'oggetto e delle finalità sociali.

ART. 6
DURATA

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Capo secondo

SOCI

ART. 7
CATEGORIE

I. L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Familiari;
- Soci Juniores;

- Soci Onorari;
- Soci Non Giocatori.

2. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Adriatic Golf Club Cervia ed hanno aderito all'Associazione prima del 31 dicembre 1986.

3. Sono soci ordinari coloro che hanno aderito all'Associazione dopo il 31 dicembre 1986.

4. Sono soci familiari il coniuge ed i figli conviventi dei soci fondatori ed ordinari. I soci familiari giocatori vengono ammessi all'Associazione col pagamento di una quota ridotta del 50%. I familiari dei soci possono frequentare il Club anche se non soci.

5. Coloro che abbiano meno di 25 anni ed intendono praticare il gioco del Golf possono essere ammessi quali soci juniores, col pagamento del 10% (dieci per cento) della quota di ammissione. Tale pagamento è irripetibile e dovrà intendersi quale acconto della quota di ammissione vigente a quella data.

Al venticinquesimo anno di età potranno assumere la qualifica di socio ordinario pagando il residuo 90% della quota di ammissione, per l'importo vigente all'epoca dell'entrata del socio juniores nel Club, come da paragrafo precedente.

6. Sono soci onorari coloro che sono riconosciuti tali con delibera del Consiglio di Amministrazione per aver acquisito particolari meriti nei confronti del Club. Essi non pagano quote di ammissione, né quote sociali.

7. Sono soci non giocatori coloro che non hanno diritto di accedere al percorso di gioco.

ART. 8 AMMISSIONI e OBBLIGHI DEI SOCI

1. Il numero dei soci giocatori non potrà essere superiore a 600.

2. Condizione indispensabile per essere socio dell'Associazione è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

3. La qualifica di socio viene conferita ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione. Per essere ammessi a far parte dell'Associazione occorre presentare domanda al Consiglio di Amministrazione e versare la quota di ammissione che verrà restituita nel caso in cui la domanda venga respinta.

Ogni aspirante potrà presentare una sola domanda personale e sottoscrivere una sola quota di ammissione.

Per i soci minorenni la domanda di ammissione è firmata dal padre o da chi ne fa le veci; il medesimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

4. I soci sono tenuti ad osservare lo Statuto, il Regolamento e tutte le delibere prese dall'Assemblea dei soci, dal Consiglio di Amministrazione e dalla Commissione Sportiva nonché le decisioni dell'organo di disciplina di prima istanza e della commissione di disciplina di seconda istanza.

5. E' permesso l'accesso al campo ai giocatori tesserati presso altri Circoli regolarmente affiliati presso la Federazione e ai giocatori di Club golfistici stranieri.

In ogni caso, deve essere corrisposta all'Adriatic Golf Club Cervia la quota di ingresso al Campo.

Le autorizzazioni di cui sopra possono non essere concesse:

- 1) per gravi e comprovati motivi di condotta morale e/o civile e/o sportiva;
- 2) nei giorni di sabato e nei giorni festivi.

ART. 9 SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo:

- a) lo scioglimento dell'Associazione;
- b) le dimissioni;
- c) la radiazione;

d) il mancato pagamento della quota sociale. In tal caso il rapporto associativo si scioglierà automaticamente qualora il socio non sani la sua morosità nel termine assegnatogli dal consiglio di amministrazione con apposita diffida ad adempiere;
e) il decesso.

2. I soci che intendono rinunciare alla loro appartenenza all'Associazione devono darne comunicazione scritta entro il 31 dicembre, al termine del quale le dimissioni diverranno efficaci per l'anno successivo.

3. Lo scioglimento del rapporto associativo non esonera il socio dall'obbligo del pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

ART. 10
QUOTE ASSOCIATIVE

1. Tutti i soci, esclusi quelli onorari, sono tenuti a corrispondere le quote annuali, nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione entro il termine di approvazione del bilancio preventivo.

2. Le quote devono essere versate entro le scadenze fissate dal Consiglio di amministrazione

3. Il socio non in regola con i pagamenti non può esercitare i diritti spettantigli come tale; sarà inoltre considerato dimissionario, qualora la mora duri oltre il 31 dicembre dell'anno al quale le quote si riferiscono.

4. Le quote di ammissione e quelle annuali sono fissate da apposite delibere del Consiglio di amministrazione e sono irripetibili.

5. Le quote associative annuali non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

ART. 11
DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio degli Associati, per qualsiasi rapporto ed atto tra gli stessi e l'Associazione, viene eletto nella residenza indicata nella domanda stessa od in quella risultante da successive comunicazioni del socio, da effettuarsi all'Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO SECONDO

Capo primo

ORGANI SOCIALI

ART. 12
ORGANI SOCIALI

1. Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Presidente,
- c) il Consiglio di Amministrazione,
- d) il Collegio Sindacale,
- e) l'Organo di Disciplina di Prima Istanza
- f) la Commissione di Disciplina di Seconda Istanza.

Capo Secondo

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 13

ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA

Via Jelenia Gora, 6 48016 – Milano Marittima (RA)
Tel. +39-0544-992786 Fax. +39-0544-993410 www.golfcervia.com

DISCIPLINA GENERALE DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

1. Partecipano alle Assemblee ed hanno diritto di voto tutti i soci appartenenti alle categorie dei Soci Fondatori, dei Soci Ordinari, dei Soci Familiari, dei Soci Onorari, dei Soci Non Giocatori e dei Soci Juniores, purché maggiorenni, che siano in regola con il pagamento delle quote.
2. Quando è regolarmente convocata e costituita, l'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.
4. Le assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera, via fax, oppure mediante comunicazione per posta elettronica (e-mail), spedita ai soci aventi diritto al voto almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.
5. Il Consiglio di Amministrazione deve anche provvedere alla convocazione:
 - a) dell'assemblea ordinaria qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto;
 - b) dell'assemblea straordinaria, qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.Nella richiesta di convocazione da parte dei soci devono essere specificati, a pena di inefficacia, l'oggetto o gli oggetti su cui deliberare ed i motivi della richiesta stessa.
Qualora la convocazione sia richiesta dai soci, essa dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni da tale richiesta e per una data che non superi i 30 (trenta) giorni da quella della convocazione stessa.
6. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
7. Almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci, gli atti riguardanti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
8. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
9. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.
10. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio.
13. Un socio non può rappresentare per delega più di un'altro socio.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.
15. Tutti i verbali dovranno essere inseriti in un'apposita raccolta cronologica della quale i soci potranno prendere visione e/o estrarre copia.
16. Le Assemblee ordinarie e straordinarie possono altresì deliberare validamente sotto forma di votazione epistolare, onde dar modo di esprimersi anche ai soci fuori sede. Le modalità ed i termini della votazione sono stabiliti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. La forma epistolare è valida sia in forma cartacea che

elettronica (e-mail).

**ART. 14
ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. L'assemblea ordinaria è competente in merito alle seguenti materie:
 - a) approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo;
 - b) nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - c) nomina degli altri Organi (o Cariche) sociali;
 - d) approvazione e modificazione dei regolamenti.
2. E' altresì competente per tutte le materie attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione, che non rientrano nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che sono sottoposte al suo esame.
3. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio di Amministrazione in tutti i casi in cui esso lo ritenga opportuno e, comunque, obbligatoriamente ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo nei termini previsti dall'art. 23.
4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci;
 - b) in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
5. L'assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.
6. L'elezione del Consiglio di Amministrazione e degli altri Organi Sociali dovrà avvenire con votazione segreta.

**ART. 15
ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

1. L'Assemblea straordinaria è competente sulle seguenti materie:
 - a) approvazione e modificazione dello statuto sociale;
 - b) scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione;
 - c) su ogni questione costituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell'associazione.
2. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'assemblea straordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto di voto;
 - b) in seconda convocazione, da indicarsi ad almeno un'ora di distanza dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.
4. L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. Le delibere relative alle materie di cui ai punti 1 a) e 1 b) del presente articolo vengono adottate con il quorum del 50% +1 del totale dei soci aventi diritto al voto tenuto conto dei voti epistolari, e vengono deliberate con la maggioranza dei voti espressi tenendo conto anche dei voti epistolari.

Capo Terzo

CARICHE SOCIALI

**ART 16
DISCIPLINA GENERALE DELLE CARICHE SOCIALI**

1. Sono cariche sociali quelle di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dell'Organo di Disciplina di Prima Istanza e della Commissione di Disciplina di Seconda Istanza.
2. Tutte le cariche sociali sono ricoperte dai loro componenti a titolo gratuito.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritti all'Associazione da almeno tre anni;
 - b) non avere riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
 - c) non essere stati assoggettati, da parte del CONI, della F.I.G. o di altra Federazione Sportiva nazionale o straniera o degli Organi di disciplina dell'Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno;
 - d) essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf;
 - e) godere di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
4. Non possono ricoprire cariche sociali o direttive di carattere sportivo coloro che abbiano rapporti di lavoro e/o di dipendenza con l'Associazione.
5. Nella elezione delle Cariche Sociali devono essere eletti, nell'ordine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'Organo di Disciplina di Prima Istanza ed, infine, la Commissione di Disciplina di Seconda Istanza.
6. Le cariche sociali di Presidente o di membro degli organi sociali di cui alle lettere c), d), e), f) dell'art. 12, non sono cumulabili.
In ogni caso di nomina per più cariche, l'interessato deve optare per una di quelle per le quali è stato eletto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'elezione.
In caso di mancata opzione, l'interessato decade dalla carica più recente, secondo l'ordine di cui al punto 5 che precede.
Le cariche rimaste vacanti a seguito di opzione o di mancata opzione sono ricoperte in base alla graduatoria dei non eletti.
7. Tutti gli organi sociali eletti dall'Assemblea dei Soci durano in carica per 4 (quattro) anni a partire dalla data di approvazione del bilancio di esercizio e sino alla data di approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo (quadriennio olimpico).
8. Nell'elezione dei singoli componenti degli organi sociali eletti dall'Assemblea dei Soci, in caso di parità di voti sarà considerato eletto il candidato più anziano di età.

ART. 17
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente, tra cui un rappresentante di diritto del Comune di Cervia, nella persona del Sindaco o di un suo delegato, e l'Assessore al turismo della Provincia di Ravenna o di un suo delegato.
2. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea dei Soci, fatta ovviamente eccezione per i rappresentanti di diritto del Comune di Cervia e dell'Assessorato al turismo della Provincia di Ravenna.
3. Il Consiglio nomina un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente ad ogni effetto nel caso di assenza o di impossibilità temporanea di quest'ultimo all'esercizio delle funzioni.
4. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri oppure su richiesta del Collegio Sindacale.
5. Le riunioni saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
6. L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato per lettera, telefax o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, per telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre)

giorni prima.

7. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le materie da trattare.

8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

10. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario; le stesse deliberazioni devono essere inserite in un'apposita raccolta cronologica.

11. Il Consiglio ha tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione della Associazione, fatta esclusione delle materie di competenza dell'assemblea.

12. Il Consiglio può delegare a singoli suoi componenti l'esecuzione delle decisioni prese e nominare commissioni di soci per specifiche funzioni amministrative od attività dell'Associazione.

13. Il potere di rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi, nonché quello di firma, spettano al Presidente. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione per il compimento di singoli atti o la trattazione di singole pratiche può attribuire detti poteri a uno o più componenti del Consiglio, oppure a direttori o procuratori, che ne usano nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

14. Le dimissioni del Presidente, la certificata impossibilità definitiva dello stesso ad esercitare le sue funzioni o le dimissioni della metà più uno dei Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio, che rimarrà in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla successiva assemblea elettiva, la quale dovrà essere indetta entro 30 (trenta) giorni dal fatto che comporta la decadenza.

15. La mancata approvazione del bilancio annuale (consuntivo e preventivo) da parte dell'assemblea comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione con gli stessi effetti di cui al comma che precede.

ART. 18
COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

2. Il Collegio nomina il suo Presidente.

3. Il Collegio ha il compito di controllare l'amministrazione, la contabilità, la situazione finanziaria ed il rispetto dello Statuto dell'Associazione. Il Collegio Sindacale è inoltre tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci ogni volta in cui non vi provveda il Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto.

4. Il Collegio deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e deve comunque riunirsi separatamente almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni per un esame generale della situazione finanziaria, contabile ed amministrativa dell'Associazione, riferendone i risultati al Consiglio di Amministrazione e, ove del caso, all'Assemblea dei Soci.

5. Il Collegio Sindacale riferisce comunque all'Assemblea dei Soci le sue valutazioni sul bilancio, mediante relazione scritta ed in occasione dell'approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo).

ART. 19
ORGANO DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

1. L'Organo di Disciplina di Prima Istanza può essere monocratico oppure collegiale costituito da tre membri effettivi, a scelta dell'assemblea la quale, in ogni caso, oltre ai membri effettivi, elegge anche almeno un membro supplente. L'Assemblea dei Soci provvede inoltre alle eventuali necessarie integrazioni, ove per

qualsiasi ragione vengano a mancare membri effettivi o supplenti.

2. L'Organo di Disciplina di Prima Istanza, se è collegiale, nomina un Presidente al suo interno.

3. Salva la competenza degli organi di giustizia federali, l'Organo di Disciplina di Prima Istanza giudica su questioni aventi natura e carattere disciplinare e, quindi (in via esemplificativa), su tutti i casi di indisciplina, di illecito sportivo, di inosservanza delle norme associative e federali aventi tale natura e carattere, nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei soci sia durante lo svolgimento dell'attività sportiva (anche in occasione di gare), sia nei rapporti tra loro o tra loro e l'Associazione in occasione della vita associativa.

4. Interviene e giudica, anche d'ufficio, ogni qualvolta abbia notizia idonea di uno di tali casi.

5. Può comminare le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) censura scritta;
- c) sospensione temporanea dalla frequentazione dei locali dell'Associazione e/o dall'attività sportiva/agonistica;
- d) radiazione (espulsione).

6. L'Organo di Disciplina decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini ritenute opportune.

L'Organo di Disciplina deve comunque decidere nel rispetto del principio del contraddittorio, sulla base delle prove testimoniali, delle informazioni e dei documenti acquisiti, dopo avere ascoltato l'interessato e con le più ampie garanzie di difesa in ogni fase del procedimento.

7. La decisione dovrà essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata nella Segreteria dell'Associazione. Copia di essa dovrà essere notificata agli interessati nonché al Consiglio di Amministrazione.

8. I Soci a cui sia stato comminato uno dei provvedimenti disciplinari sopra menzionati, quelli controinteressati ed il Consiglio di Amministrazione possono presentare, entro quindici giorni dalla notifica della decisione, ricorso alla Commissione di Disciplina di Seconda Istanza.

9. In mancanza di ricorso entro il suddetto termine la decisione diviene definitiva e solo dopo tale momento alla stessa potrà essere data pubblicità secondo quanto previsto all'art. 21.

ART. 20

COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI SECONDA ISTANZA

1. La Commissione di Disciplina di Seconda Istanza è organo collegiale che si compone di tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti eletti dall'Assemblea, la quale, ove per qualsiasi motivo vengano a mancare uno o più membri effettivi o supplenti, nella sua prima riunione provvede alle necessarie integrazioni.

2. La Commissione è competente a giudicare sulle impugnazioni proposte dai diretti interessati o dai controinteressati o dal Consiglio di Amministrazione contro i provvedimenti emessi dall'Organo di Disciplina di Prima Istanza.

3. La Commissione decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonché espletate tutte le ulteriori indagini ritenute opportune, nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie di difesa previste per il procedimento avanti l'Organo di disciplina di prima istanza.

4. La decisione dovrà essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata nella Segreteria dell'Associazione. Copia di essa dovrà essere notificata agli interessati.

5. Contro il solo provvedimento di radiazione (espulsione) pronunciato dalla Commissione di Disciplina di Seconda Istanza, l'interessato può chiedere che venga convocata, ad opera del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci affinché quest'ultima, nella relativa riunione, deliberi se confermare o revocare il

provvedimento di radiazione (espulsione). In tal caso, ed in funzione della deliberazione assembleare, gli atti del procedimento sia di primo che di secondo grado potranno essere consultati dai soci aventi diritto al voto previa richiesta al Presidente della Commissione di Disciplina di Seconda Istanza.

6. Tutte le decisioni della Commissione di Disciplina di Seconda Istanza sono immediatamente esecutive.

ART. 21
EFFETTI DELL'IMPUGNAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI
DEGLI ORGANI DI DISCIPLINA

1. La proposizione dell'impugnazione alla Commissione di Disciplina di Seconda Istanza ha l'effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato.

2. Le decisioni definitive dell'Organo di Disciplina di Prima Istanza o della Commissione di Disciplina di Seconda Istanza che comminano una delle sanzioni di cui all'art. 19 comma 5 devono essere affisse per estratto all'Albo sociale per la durata di quindici giorni, salvo che le Commissioni non dispongano, in casi particolari, un termine maggiore.

COMMISSIONE SPORTIVA

ART. 22
COMPOSIZIONE E COMPITI

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina una Commissione Sportiva e ne stabilisce le competenze nell'ambito dei compiti previsti al comma terzo del presente articolo.

2. Essa sarà composta da soci giocatori in un numero da almeno 3 (tre) fino a un massimo di sette (sette)..

3. Alla Commissione spetta il compito di provvedere alla regolamentazione, all'organizzazione ed alla disciplina dell'attività sportiva ed agonistica dell'Associazione, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché delle regole della F.I.G. e del Golf.

TITOLO QUARTO

BILANCIO – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 23
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni anno il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il 30 giugno successivo.

3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere altresì approvato il bilancio preventivo riguardante l'esercizio sociale successivo.

ART. 24
LIQUIDAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è riservato all'Assemblea Straordinaria.

2. In tal caso l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori fissandone i relativi poteri e criteri di liquidazione.

3. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione deve essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO QUINTO

NORME FINALI

ART. 25
REGOLAMENTO ORGANICO

1. Il Consiglio di Amministrazione formula, e propone all'assemblea ordinaria, il Regolamento Organico per l'esecuzione del presente statuto e per quant'altro è necessario ed opportuno al fine di disciplinare l'attività dell'Associazione.

ART. 26
CLAUSOLA ARBITRALE

1. Fermo il rispetto del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria di cui all'art. 80 e seguenti dello Statuto della F.I.G., tutte le controversie sorte fra i soci e l'Associazione che non abbiano contenuto e natura disciplinare saranno devolute all'esclusiva competenza di un Arbitro Unico, che verrà nominato dalle parti o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Ravenna.
L'Arbitro Unico deciderà nelle forme dell'arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e segg. c.p.c.

ART. 27
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Golf riguardanti le strutture associative affiliate (Circoli) ed in subordine le norme del codice civile.

REGOLAMENTO SOCIALE

1. PREMESSA

L'Adriatic Golf Club Cervia è sorto con soli scopi di carattere sociale - ricreativo, quale strumento per la qualificazione dell'offerta turistica della Riviera Romagnola in genere e di quella della Città di Cervia in particolare; e senza alcun scopo di lucro.

Suoi obiettivi primari, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, sono la pratica e la diffusione dello sport del golf, nonché la promozione delle relazioni sociali fra i Soci, dell'ospitalità verso i giocatori non soci e delle attività ricreative dei Soci e degli Ospiti mediante l'uso degli impianti sportivi e della Club - House.

Tutti i Soci devono contribuire al raggiungimento di tali scopi con la loro attiva partecipazione alle iniziative sportive e sociali: sia con il loro pieno rispetto delle norme dello Statuto e del presente Regolamento, nonché di ogni ulteriore disposizione che gli Organi Sociali ed Amministrativi riterranno opportuno emanare per il sempre miglior funzionamento del Club; sia, infine, con proposte di nuove iniziative utili e, se del caso, con reclami.

L'Amministrazione del Club viene attuata dagli Organi Sociali previsti dallo Statuto (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Collegio Probiviri) che si servono dello strumento operativo costituito dalla Segreteria del Club.

La vita sportiva del Club è regolata dalla Commissione Sportiva, i cui membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, e che pure si serve della Segreteria del Club quale strumento operativo. I compiti della Commissione Sportiva sono indicati più avanti nell'apposito capitolo.

2. MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

Coloro che desiderino essere ammessi al Club quali Soci Ordinari dovranno sottoscrivere una domanda di ammissione nella quale dovranno indicare le proprie generalità, i propri eventuali titoli accademici, il domicilio valido per ogni comunicazione inerente la vita del Club, nonché precisare, ove familiare di Socio Ordinario del Club, il rapporto di parentela con questi. Resta ferma anche per i familiari del Socio Ordinario l'assunzione da parte di questi dell'onere personale di pagamento delle quote sociali dei familiari. La domanda d'ammissione a Socio Ordinario di persona di minore età, comunque non inferiore ai 10 anni, dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà su di essa.

Il Socio ammesso verrà invitato, con la comunicazione della delibera dell'ammissione, a ritirare la tessera in Segreteria ed a regolare il pagamento della quota sociale. Decorso due mesi dalla comunicazione di ammissione senza che l'aspirante Socio abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione, la sua domanda sarà considerata rinunciata.

3. DELLE QUOTE SOCIALI.

Il C.d.A. determinerà all'inizio di ogni anno le quote sociali ed i green fees giornalieri e periodici per gli ospiti, validi per quell'anno. Il Socio è tenuto ad effettuare il pagamento della quota sociale entro 30 gg. dalla data in cui verrà data comunicazione delle quote di cui sopra.

In caso di mancato pagamento nei predetti termini sarà dovuta una indennità di mora "una tantum" del 5%. Qualora il pagamento della quota non avvenga entro due mesi dai termini sopra indicati, il nome del Socio moroso verrà affisso all'Albo del Club restando ad esso inibita la frequenza dei locali del Club e del campo da gioco.

Il Consiglio provvederà, quindi, ad intimare al Socio, con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al suo domicilio, il pagamento del sospeso entro il termine di un mese. Decorso infruttuosamente anche tale termine, il Consiglio ne dichiarerà la decadenza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà concedere la quota di Socio "assente" a tutti i giocatori che si troveranno nell'impossibilità di utilizzare le strutture sportive del Club.

Il Consiglio di Amministrazione concederà, quindi, una riduzione pari ai dell'intero ammontare della quota associativa annuale relativa alla categoria di appartenenza del Socio che farà richiesta di essere riconosciuto come Socio "assente".

La richiesta, dovrà essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede la riduzione, e dovrà essere ripetuta di anno in anno in caso ne ricorrano i presupposti.

I Soci "assenti" potranno usufruire degli impianti del Club (percorso e campo pratica) con un limite massimo di 10 volte l'anno, con l'obbligo di firma nell'apposito registro.

4. USO DEL CAMPO DA PARTE DI GIOCATORI NON SOCI.

I Soci di altri circoli di golf italiani o stranieri potranno utilizzare il campo pagando i green - fees stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

5. DELLA COMMISSIONE SPORTIVA.

La Commissione Sportiva è nominata dal Consiglio di Amministrazione, è costituita da 5 membri scelti fra i Soci e dura in carica un anno. I componenti eleggono tra loro un Presidente.

La Commissione Sportiva si riunisce mensilmente e/o su richiesta di uno dei membri, è validamente costituita quando sono presenti almeno i 3/5 dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Compiti della Commissione Sportiva sono:

- a) Sovrintendere a tutte le attività sportive che concernono la pratica del golf sui campi del Club e stabilire le eventuali Regole Locali;
- b) funzionare da Commissione Vantaggi;
- c) organizzare, con la collaborazione del Segretario, tutte le gare del Club predisponendo, prima dell'inizio dell'anno, il calendario di esse, e sottoporlo all'approvazione della Presidenza;
- d) decidere la partecipazione o meno di squadre o di singoli giocatori in rappresentanza ufficiale del Club a gare nazionali od internazionali e procedere alla scelta e alla convocazione dei giocatori;
- e) curare il rispetto delle Regole del Golf e delle Regole Locali, nonché delle norme di comportamento dei Soci sul campo, previste dal presente Regolamento, comminando, in caso di infrazione di esse da parte dei giocatori, le sanzioni previste dal presente Regolamento;
- f) attuare, in collaborazione con il Segretario, con il Maestro di Golf, la politica del Consiglio di Amministrazione in tema di sviluppo dell'attività sportiva;
- g) deliberare, nell'ambito dei fondi messi annualmente a disposizione della Commissione stessa dal Consiglio di Amministrazione, i rimborsi spesa a favore di giocatori e delle squadre inviati fuori sede in rappresentanza del Club, e ogni altra spesa inerente ai compiti ad essa affidati;
- h) predisporre annualmente, entro il 15 ottobre di ciascun anno, le proprie richieste di fondi per l'anno seguente, per il loro inserimento nel Bilancio generale preventivo del Club;
- i) amministrare autonomamente i fondi approvati per ogni singolo esercizio, dando disposizioni per gli incassi, gli impegni ed i pagamenti al Segretario;
- l) predisporre entro la fine di ogni anno una relazione sull'attività svolta e sull'utilizzo dei fondi messi a disposizione per l'esercizio.

COMPORTEMENTO SOCI E LORO INVITATI SUL CAMPO.

SI FA OBBLIGO A TUTTI I GIOCATORI DI CONOSCERE E RISPETTARE LE REGOLE DI GIOCO E LE NORME DI COMPORTEMENTO RECEPITE NELL'OPUSCOLO FEDERALE CHE POTRA' ESSERE RITIRATO PRESSO LA SEGRETERIA.

- CURA DEL PERCORSO

- 1) Le zolle erbose sui fairways, sollevate o asportate dai bastoni, devono essere rimesse immediatamente a dimora e pressate col piede.
- 2) I pitch-marks vanno riparati, soprattutto sui greens e sugli avantgreens, onde evitare danni al tappeto erboso.
- 3) I giocatori devono assicurarsi, quando appoggiano la bandiera sul green, di non danneggiarlo e che né loro né i loro portabastoni danneggino la buca, fermandovisi vicino, nel tenere la bandiera o nel rimuovere la palla dalla buca; la bandiera deve essere accuratamente ricollocata nella buca prima che i giocatori lascino il green; i giocatori non devono danneggiare il green appoggiandosi sui putters, specialmente quando tolgono la palla dalla buca.
- 4) I giocatori prima di abbandonare un green devono controllare che lo stesso non presenti segni lasciati dai chiodi delle scarpe.
- 5) Prima di lasciare un bunker il giocatore deve livellare tutte le tracce lasciate, e il rastrello va infine messo in modo che non ostacoli i giocatori che seguono.

6) E' proibito transitare e/o posteggiare i carrelli sui tees di partenza, sugli avantgreens e tra green e bunker. Sacche e carrelli vanno lasciati ai lati e mai davanti ai greens.

7) E' proibito esercitarsi sul tee di partenza: l'eventuale swing di prova deve essere effettuato fuori dal tee per non danneggiare il tappeto erboso.

8) Nessun rifiuto deve essere gettato in campo ma depositato negli appositi cestini.

9) Sul campo non sono ammesse scarpe con i tacchi alti.

- NORME DI COMPORTAMENTO SUL CAMPO DA GIOCO.

10) I giocatori debbono tenere (lungo il percorso) un comportamento corretto e non rumoroso.

11) Solamente al giocatore ed al suo caddie è concesso, durante le partite, di camminare sul green.

12) I Soci non giocatori e gli invitati possono camminare, a proprio rischio e pericolo, sui campi di gioco, con doverose cautele e in modo da non intralciare il regolare svolgimento del gioco, seguendo le disposizioni che verranno emanate dalla Commissione Sportiva.

13) E' severamente proibito ai bambini transitare sul percorso durante lezioni, gare e/o nel caso di particolari iniziative della Commissione Sportiva.

14) E' proibito portare cani sul percorso.

15) I giocatori in partita match play di campionato hanno diritto di precedenza su tutti.

16) Quando il gioco di una buca è terminato i giocatori devono immediatamente lasciare libero il green.

17) Si riporta, per l'importanza sia di principio che funzionale, quanto prescritto dal Manuale "Le Regole del Golf" - Sezione 1 - Etichetta:

CORTESIA SUL CAMPO

Sicurezza

Prima di effettuare un colpo o un movimento di pratica, il giocatore deve assicurarsi che nessuno si trovi così vicino o in una posizione tale da poter essere colpito dal bastone, dalla palla o da qualsiasi tipo di sasso, ciottolo, ramoscello o cose simili che possono essere mosse dal colpo o dal movimento.

Considerazione per gli altri giocatori

Al giocatore che ha l'onore deve essere consentito di giocare prima che il suo avversario o compagno di gara supporti la palla. Nessuno deve muoversi, parlare, stare vicino o dietro la palla o la buca, mentre un giocatore prende posizione sulla palla o effettua il colpo. Nel comune interesse i giocatori devono giocare senza ritardare il gioco.

Nessun giocatore deve eseguire un colpo, prima che i giocatori che lo precedono siano fuori tiro.

I giocatori che cercano la palla devono far cenno ai giocatori che seguono di passare non appena risulti di difficile ricerca. Essi non devono cercare per cinque minuti prima di cedere il passo. Essi non devono riprendere a giocare sinché i giocatori che seguono non siano passati e siano fuori tiro. Quando il gioco di una buca è terminato i giocatori devono immediatamente lasciare libero il green.

PRECEDENZA SUL CAMPO

In mancanza di regole speciali, le partite a due sole palle devono avere la precedenza ed il diritto di passare qualsiasi partita a tre o quattro palle, quest'ultime dovrebbero invitare a passare. Un giocatore solo non ha alcun diritto e deve lasciare passare tutte le altre partite.

Qualsiasi partita che effettua un giro intero (18 buche) ha il diritto di passare una partita che gioca un giro più breve. Se una partita non conserva il proprio posto sul campo, e perde più di una buca di distanza rispetto ai giocatori che la precedono, deve invitare chi segue a passare.

CURA DEL CAMPO

Buche nei bunker.

Prima di lasciare un bunker un giocatore deve attentamente livellare tutte le buche e le tracce dei piedi fatte da lui.

Ripiazzare le zolle; riparare i segni lasciati dall'impatto della palla ed i danni provocati dai chiodi delle scarpe.

Sul percorso un giocatore deve assicurarsi che tutte le zolle tagliate o staccate da lui siano rimesse a dimora subito e schiacciate sul terreno e che qualsiasi danno fatto al green dall'impatto della palla sia attentamente riparato. I danni arrecati al green dai chiodi delle scarpe da golf devono essere riparati a buca completata.

Danni ai greens - aste delle bandiere, sacche, etc.

I giocatori devono assicurarsi, quando appoggiano le sacche o l'asta della bandiera sui greens, che nessun danno sia arrecato al green e che i loro portabastoni non danneggino la buca, fermandovisi vicino nel tenere l'asta della bandiera o nel rimuovere la palla dalla buca. L'asta della bandiera deve essere accuratamente ricollocata nella buca prima che i giocatori lascino il green. I giocatori non devono danneggiare il green appoggiandosi sui putters, specialmente quando tolgono la palla dalla buca.

Golf carts.

Bisogna osservare strettamente le norme emanate localmente per regolare la circolazione dei golf carts.

Danni fatti dai movimenti di pratica.

I giocatori devono evitare di apportare danni al campo, particolarmente sulle partenze, staccando le zolle nel fare movimenti di pratica.

18) Le partite con più di quattro giocatori devono essere previamente autorizzate dalla Segreteria ed i giocatori in tale caso dovranno cedere il passo a tutti gli altri giocatori.

19) Sul green, quando un giocatore sta puttando, gli altri, eccetto chi custodisce la bandiera, devono tenersi a debita distanza sia dal giocatore che dalla buca, non muoversi e non parlare.

20) Durante le gare, tra la 9^a e la 10^a buca, è proibito attardarsi nella club-house o al bar.

- CADDIES

21) I giocatori non possono prenotare anticipatamente i caddies e devono attenersi alle tariffe stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

22) La Commissione Sportiva, nel caso abbisogni di caddies marcatori, potrà toglierli ai giocatori.

23) Durante lo svolgimento delle gare, la precedenza per i caddies spetta ai partecipanti alle competizioni.

- PROFESSIONISTI ED ASSISTENTI

24) Le lezioni prenotate con i Professionisti o con gli Assistenti, se non disdette 24 ore prima, dovranno essere ugualmente pagate.

- CAMPO PRATICA

25) In campo pratica i praticanti si atterranno alle disposizioni che il Consiglio di Amministrazione, in accordo con la Commissione Sportiva, impartirà.

26) I box sul campo pratica sono riservati con precedenza al Professionista ed all'Assistente.

27) Il campo pratica è diviso da segnali in più settori; è proibita la pratica di due giocatori nello stesso settore o al di fuori della delimitazione dei settori.

28) E' severamente proibito giocare le palline del campo pratica al di fuori dello stesso.

- VANTAGGI

29) Le assegnazioni e variazioni dei vantaggi sono regolamentate dalla Commissione Vantaggi secondo il metodo adottato dalla F.I.G..

30) a) Il vantaggio è fino a 34 per i giocatori e per le giocatrici;

b) un giocatore è "classificato" quando ha acquisito un hcp;
egli ha la possibilità di giocare sul campo e partecipare alle gare;

c) un giocatore è "non classificato": ~~che~~ ~~non~~ potrà non h
richiedere l'assegnazione secondo le norme di cui al successivo capitolo.

- PRINCIPIANTI

31) Il giocatore principiante potrà accedere al percorso accompagnato dal Professionista o da giocatori classificati.

32) I principianti avranno accesso al percorso soltanto dopo essere stati autorizzati dal Professionista e dalla Commissione Sportiva.

- GARE ED ISCRIZIONI

33) I giocatori partecipanti alle gare organizzate dalla Commissione Sportiva e a tutte le gare di calendario hanno la priorità di gioco.

34) La Commissione Sportiva, in occasione di gare con numero di concorrenti particolarmente alto, per questioni di praticabilità di campo e/o opportunità può vietare il gioco ai non iscritti alla gara.

35) I non iscritti alla gara possono usufruire del percorso solo dopo nulla osta della Commissione Sportiva e devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite.

36) Il giocatore è iscritto alla gara quando il suo nome risulta sull'apposito tabellone.

37) L'iscrizione alla gara comporta il pagamento della relativa tassa prima della partenza.

38) Si fa obbligo a tutti i giocatori di prendere atto delle disposizioni che la Commissione Sportiva emanerà tramite affissioni all'apposito albo (orari di partenza, risultati, regole locali, etc....).

39) Le squadre verranno determinate per sorteggio, e così pure gli orari di partenza, salvo diversa disposizione della Commissione Sportiva da prendersi gara per gara. In quest'ultimo caso, compatibilmente con le necessità della gara, la Commissione Sportiva, nella compilazione degli orari di partenza, potrà tener conto dei desideri dei partecipanti preventivamente segnalati alla Segreteria.

- SCORE

40) Alla fine di ogni buca il giocatore è tenuto a dichiarare i colpi effettuati, anche se non richiesto, al marcatore.

41) Al momento del controllo dello score si fa obbligo al giocatore di leggere i propri risultati al marcatore e non viceversa.

42) Non ci si deve attardare sul green per segnare lo score.

- CONTROVERSIE

43) Tutte le controversie che possono sorgere in merito al gioco ed alle sue regole saranno decise dalla Commissione Sportiva ed in seconda istanza dalla Federazione Italiana Golf.

- INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

44) Ove un giocatore si renda responsabile di una infrazione alle Regole di Gioco ed a quelle del presente Regolamento, verrà deferito, a cura del Comitato di Gara, o del Giudice Arbitro, alla Commissione Sportiva.

In caso di infrazione alle norme di comportamento o di etichetta, è facoltà della Commissione Sportiva di deferire il caso al Collegio dei Probiviri in prima istanza.

Compongono il Comitato di Gara i membri della Commissione Sportiva ed i Soci cui, in casi particolari, la Commissione Sportiva assegna tale compito. In gare di rilevanza nazionale ed internazionale possono far parte del Comitato di Gara, oltre al Presidente del Club, anche Soci esterni.

E' Giudice Arbitro il Socio del Club che ne ha conseguito regolarmente il brevetto presso la F.I.G., oppure il Segretario del Club. In gare di rilevanza nazionale ed internazionale verrà richiesta alla F.I.G. l'assegnazione di un Giudice Arbitro.

Il Giudice Arbitro segnalerà in particolare alla Commissione Sportiva le seguenti infrazioni:

- a) mancata concessione del passo alla squadra che segue;
- b) mancato rispetto della distanza della squadra che segue nei confronti di quella che precede (colpo prematuro);
- c) mancata cura del percorso (non chiudere i pitch-marks sui greens, non livellare con il rastrello la sabbia nei bunkers, passare con i carrelli e i golf carts sui tees, sugli avant-greens e sui greens e in quelle parti del percorso ove appositi cartelli vietino di passare, lasciare durante il gioco le sacche davanti ai greens, on rimettere a posto le zolle);
- d) danni da colpi di pratica;
- e) intemperanza nel comportamento (lancio di bastoni, turpiloquio, urla sul percorso e tutto quanto contrasti con l'etichetta);
- f) mancato rispetto delle norme di precedenza;
- g) eccessivo rallentamento del gioco (per l'esecuzione di colpi di pratica, per il ritardo nel raggiungere la propria palla o, una volta raggiuntala nell'eseguire il colpo);
- h) violazione delle norme che regolano l'ammissione ai percorsi.

Il Giudice di Campo che rileva un'infrazione è tenuto a darne comunicazione scritta alla Commissione Sportiva entro tre giorni da quello in cui l'infrazione è stata commessa; di tale comunicazione la Commissione Sportiva invierà copia all'interessato assegnandogli un termine per la risposta scritta, trascorso il quale la Commissione stessa deciderà inappellabilmente.

La Commissione Sportiva potrà comminare ai giocatori che si rendano colpevoli di infrazioni alle norme sopra riportate e, comunque, alle norme di corretto comportamento civile e sportivo, le seguenti sanzioni:

a) per i Soci

- **1^ infrazione:** richiamo scritto senza affissione all'Albo del Circolo;
- **2^ infrazione:** richiamo scritto con affissione all'Albo del Circolo;
- **3^ infrazione:** divieto di utilizzare i percorsi di golf fino a un massimo di due settimane.

Nei casi più gravi o di ripetuta recidività la Commissione Sportiva deferirà il Socio al Collegio dei Probiviri per i provvedimenti del caso.

b) Per i non Soci

- **1^ infrazione:** richiamo scritto della Commissione Sportiva e comunicazione al Circolo di appartenenza;
- **2^ infrazione:** sospensione dell'accesso al Circolo per un mese successivo all'infrazione e comunicazione alla F.I.G.;
- **3^ infrazione:** sospensione dell'accesso al Circolo per almeno 3 mesi successivi all'infrazione e comunicazione alla F.I.G..

Ai fini del conteggio delle infrazioni si terrà conto solo delle infrazioni commesse nei sei mesi precedenti la data dell'infrazione in esame.

- COMPORTAMENTO SOCI E LORO INVITATI NEL CLUB

45) La conservazione, l'igiene e il decoro dei locali della Sede Sociale sono soprattutto affidati alla educazione, alla disciplina, all'attaccamento al Sodalizio e al reciproco rispetto di tutti i Soci e delle persone che ai sensi del presente Regolamento hanno diritto di frequentare la Club-House.

46) Non si risponde per indumenti, oggetti o valori sottratti, mancanti o scambiati nei locali del Club.

47) Ogni Socio potrà custodire nell'apposito locale una sola sacca con carrello.

48) Il parcheggio delle automobili è ammesso ordinatamente negli appositi piazzali.

49) E' proibito portare cani nella sede sociale.

50) I Soci non possono muovere appunti o rimproveri direttamente ad un dipendente del Club, ma dovranno rivolgersi al Segretario, richiedendone l'intervento.

- DISPOSIZIONI GENERALI

51) E' preciso dovere di tutti i Soci attenersi a tutte le altre disposizioni che al di fuori del presente Regolamento verranno rese note di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione mediante affissione all'Albo Sociale.

52) Il Socio che incorre in violazione del presente Regolamento potrà essere deferito dal Consiglio di Amministrazione al Collegio dei Probiviri per le eventuali sanzioni disciplinari previste dallo Statuto.